



COMUNE DI PETROSINO

Provincia Regionale di Trapani

Piazza della Repubblica CA.P. 91020 C.F. 82007940818 - P. IVA 00584590814

www.comune.petrosino.tp.it Fax 0923/985400 - Tel. 0923/731711

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 10-05-23

Riferim. Prop. N.42 del 05-05-2023

OGGETTO: Dissesto finanziario - Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 D. Lgs. n. 267/2000. Modifica Regolamento Imposta di Soggiorno.

L'anno **duemilaventitre** del giorno **dieci** del mese di **maggio** alle ore **11:00** e seguenti, nell'Aula consiliare "Vito Marino", in esecuzione al provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Prima** convocazione, in sessione **Straord.urgenza**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

GIORDANO SEBASTIANA	P	SANSONE CHIARA	A
CARADONNA LEONARDO	P	MARINO FRANCESCA	P
SANGUEDOLCE LAURA	P	SALMERI ANTONINO	P
BONOMO ROBERTO MARIO	A	BILELLO ANTONINO	P
IMPICCICHE' GIOVANNI ANTONIO VALERIO	P	DE VITA GIAN PAOLO	P
VALLONE CONCETTA MARIA	P	PELLEGRINO ANTONELLA MARCELLA	P

Risultano presenti n. **10** e assenti n. **2** In carica n.12

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. **GIORDANO SEBASTIANA**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**
- Partecipa il Sindaco **ANASTASI GIACOMO SALVATORE**, (ai sensi dell'articolo 20, 3° comma L.R. n° 7/92)
- Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, Sig. **GIANNONE MICHELA**. La seduta è **Pubblica**.

Nominati scrutatori i Signori:

SANGUEDOLCE LAURA
MARINO FRANCESCA
BILELLO ANTONINO

Il Presidente del C.C. mette in trattazione l'argomento iscritto al n° 02 dell'ODG avente ad oggetto "Dissesto finanziario - Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 D. Lgs. N. 267/2000. Modifica Regolamento Imposta di Soggiorno".

Il dipendente Salvatore Spanò nella qualità di responsabile del procedimento dell'ufficio Tributi, stante l'assenza del Responsabile del settore finanziario Arch. Vito Laudicina, legge la proposta di delibera il cui testo è quello che di seguito si riporta:

"Premesso:

Che con deliberazione di C.C. n. 13 del 11/04/2023 questo Comune ha dichiarato, ai sensi degli artt. 246 e seguenti del DLgs. n. 267/2000, il dissesto finanziario dell'Ente conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dai predetti articoli di legge;

Che non risulta approvato il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 4, che così dispongono:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

Visto altresì, il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dall'inosservanza di quanto disposto dai predetti commi consegue la sospensione dei contributi erariali;

Vista altresì, la nota della prefettura _ Ufficio di governo di Trapani prot. uscita 0054191 acquisita al prot. 5643 del del 19/04/2023, con la quale veniva evidenziata la necessità di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, ai sensi dell'art. 251 commi 1,3 e 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000n. 267, nonché di provvedere alla comunicazione degli atti alla commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali;

Visto l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche

tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere:

- alla rideterminazione dell'imposta di soggiorno;
- alla modifica del vigente regolamento dell'imposta di soggiorno;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertita con legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto l'art. 4 D. Lgs. n. 14/03/2011, n. 23, con il quale viene data la possibilità ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni di Comuni nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di € 5,00 per notte di soggiorno; il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali territoriali, oltre che i relativi servizi pubblici locali;

Atteso che con delibera di Consiglio n. 10 del del 09/02/2015 è stata istituita nel Comune di Petrosino l'imposta di soggiorno

Atteso che con delibera di Consiglio n. 11 del 09/02/2015 veniva approvato il regolamento con le relative tariffe;

Atteso altresì, che con delibera di Consiglio n. 21 del 29/03/2019 è stato modificato l'art. 6 del predetto regolamento stabilendo per ultimo l'imposta di soggiorno modulata come di seguito specificata:

Agriturismi bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie unità abitative ad uso turistico, ostelli per la gioventù residence ed aree di sosta, residenze turistiche 1, 2 3 stelle	TARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE, NEI LIMITI DEL REGOLAMENTO
Tutti	Euro 1,50
Strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea	
Tutti	Euro 0,50
Strutture alberghiere (hotel, villaggi, residenze turistiche-alberghiere, etc)	TARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE, NEI LIMITI DEL REGOLAMENTO
1/2 stelle	Euro 1,00
3/4/5 stelle	Euro 3,00

Ritenuto necessario, nel rispetto dell'art. 251 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, modificare le tariffe di cui alla tabella precedente, con la seguenti modalità:

- applicare la tariffazione massima disposta dall'art. 251, comma 1, del T.U.E.L. e le tariffe intermedie calcolate secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e alle categorie di appartenenza conformemente al disposto di cui all'art. 4 D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, e all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Ritenuto in particolar modo per le strutture alberghiere adottare il riferimento alla classificazione della struttura in “stelle” in luogo del prezzo effettivamente corrisposto per le seguenti ragioni:

è stato considerato legittimo dalla giurisprudenza amministrativa, in quanto la classificazione delle strutture ricettive in “stelle” alla quale l'imposta si correla, certamente evidenzia, anche per..comune esperienza, caratteristiche qualitative via via crescenti delle strutture medesime cui è collegato un aumento del prezzo richiesto ai clienti, così che indirettamente l'imposta viene a porsi in rapporto di proporzionalità con il prezzo;

Visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- la legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 639 a 731
- l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il d.Lgs. n. 507 /1993;
- Visto lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. **Di rideterminare** la misura dell'imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 251 del D. Lgs n. 267/2000, applicando la tariffa massima prevista dall'art. 4 D. Lgs 14/03/201 n. 23, e dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, pari ad € 5,00 (cinque) per notte di soggiorno con riferimento agli alberghi a 5 stelle, e in misura inferiore alle varie strutture e tipologie ricettive, calcolate nel rispetto della gradualità in proporzione al prezzo applicato e alle categorie di appartenenza per come segue:

Strutture alberghiere (hotel, villaggi, residenze turistiche-alberghiere, etc)	TARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE, NEI LIMITI DEL REGOLAMENTO
1/2 stelle	Euro 2,50
3 stelle	Euro 3,00
4 stelle	Euro 4,00
5 stelle	Euro 5,00
Strutture extralberghiere (B&B, Affittacamere, Agriturismo, case vacanze, casa per ferie, etc)	
Tutte le tipologie	Euro 3,00
Strutture ricettive all'aria aperta	
Tutte le tipologie	Euro 2,50

2. **Di dare atto** che le nuove tariffe e le modifiche regolamentari apportate decorreranno dalla data di pubblicazione della delibera;
3. **Di disporre** che la presente deliberazione venga inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventerà esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. no 446 del 1997;
4. **Di inviare** la presente deliberazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 251, comma 6, del D. Lgs 267/2000, alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.”

Il consigliere Bilello esibisce il verbale, che si acquisisce agli atti, con il quale la commissione deputata ha espresso parere favorevole alla proposta in trattazione, con il parere contrario del consigliere Bonomo.

La consigliera Pellegrino annuncia il voto contrario poiché si tratta di un'ulteriore aggravamento di imposte che crea difficoltà a chi si occupa di turismo.

Ritiene che anziché aumentare l'imposta bisogna combattere l'evasione della stessa. Evidenzia che l'innalzamento dell'imposta crea, nel potenziale visitatore, un ostacolo per scegliere Petrosino come meta turistica.

Il Sindaco chiarisce che le imposte che vanno portate al vaglio del massimo consesso civico per l'aumento, sono un atto dovuto perché dettate dalla legge stante il dissesto dell'Ente.

Fa notare altresì che si tratta di un aumento calibrato, perché non ci sono strutture ricettive a 5 stelle.

La consigliera Pellegrino fa notare altresì che all'aumento della tassa non corrispondono i servizi adeguati, annuncia pertanto il voto contrario dei componenti del suo gruppo.

Il Sindaco ribadisce che l'aumento è contenuto, assicura il suo impegno affinché il territorio sia più

accogliente, chiarisce, ancora una volta, che si tratti di un aumento d'imposta dovuto a una imposizione normativa.

Accertato che nessuno chiede di intervenire il Presidente del Consiglio Comunale mette a votazione la proposta di delibera come sopra riportata e che qui di seguito s'intende integralmente trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti palesi a maggioranza dei presenti.

FAVOREVOLI: Caradonna, Giordano, Vallone, De Vita, Marino, Salmeri e Bilello .

CONTRARI: Pellegrino e Sanguedolce .

ASTENUTO: Impiccichè.

ASSENTI: Bonomo e Sansone.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di delibera come sopra descritta e che qui di seguito s'intende integralmente riportata.

Il consigliere De Vita propone l'immediata esecutività della delibera appena approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti palesi a maggioranza dei presenti.

FAVOREVOLI: Caradonna, Giordano, Vallone, De Vita, Marino, Salmeri e Bilello .

CONTRARI: Pellegrino e Sanguedolce .

ASTENUTO: Impiccichè.

ASSENTI: Bonomo e Sansone.

DELIBERA

Di dichiarare l'odierna delibera immediatamente esecutiva ed eseguibile.

Alle ore 11.30 si assenta il Consigliere Bilello.

La consigliera Pellegrino, chiesta ed ottenuta la parola, a proposito dell'astensione del consigliere Impiccichè dalla votazione della delibera, chiarisce che ognuno è libero di votare come vuole e, nel caso di specie, non stigmatizza l'astensione del consigliere Impiccichè.

Il consigliere Impiccichè chiesta ed ottenuta la parola, fa notare che il piano paesaggistico stia creando un danno al territorio.

Il Sindaco dichiara la massima disponibilità ad affrontare la questione pur non sottacendo che la stessa sia molto complessa. I vincoli paesaggistici creano infatti difficoltà alla produzione di energia.

La consigliera Pellegrina concorda con quello che ha dichiarato il Sindaco, poi si rivolge all'Assessore Marino per quanto riguarda il bio-distretto facendo notare che qualche altro Ente voglia togliere a Petrosino la qualifica di capofila di tale Ente .

Il consigliere Impiccichè propone al Sindaco di allestire un calendario per affrontare la situazione del piano paesaggistico.

Il consigliere Caradonna, con riferimento a quello che ha detto Impiccichè, palesa che lo sviluppo del territorio sta a cuore a tutti, auspica che possa essere rivisto il piano paesaggistico.

L'assessore Marino apprezza quanto detto dalla consigliera Pellegrino, ed assicura di essersi interessata per il Bio distretto che ha trovato agli arbori stante che c'è solo l'atto costitutivo. Aggiunge che quella per il Bio-distretto è un'attività molto impegnativa e difficile da affrontare poiché : manca il personale e mancano gli uffici addetti.

Il comune pertanto rischia non essere più capo fila di tale Ente.

Assicura comunque, di fare tutto il possibile per scongiurare tale evenienza.

Il Sindaco ribadisce che sul Bio- distretto c'è solo l'atto costitutivo ma che darà il suo contributo per tale Ente non ha preclusione sulla questione.

La consigliera Pellegrino rammenta di avere parlato con consigliere De Vita sul Bio-distretto e riferisce che ci sono bandi cui si potrebbe aderire per farlo decollare

La seduta si chiude alle 11.45.



COMUNE DI PETROSINO

Provincia Regionale di Trapani

Piazza della Repubblica CA.P. 91020 C.F. 82007940818 - P. IVA 00584590814

www.comune.petrosino.tp.it Fax 0923/985400 - Tel. 0923/731711

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 42 del 05-05-2023

TRIBUTI

OGGETTO:	Dissesto finanziario - Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 D. Lgs. n. 267/2000. Modifica Regolamento Imposta di Soggiorno.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che con deliberazione di C.C. n. 13 del 11/04/2023 questo Comune ha dichiarato, ai sensi degli artt. 246 e seguenti del DLgs. n. 267/2000, il dissesto finanziario dell'Ente conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dai predetti articoli di legge;

Che non risulta approvato il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 4, che così dispongono:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

Visto altresì, il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che

dall'inosservanza di quanto disposto dai predetti commi consegue la sospensione dei contributi erariali;

Vista altresì, la nota della prefettura _ Ufficio di governo di Trapani prot. uscita 0054191 acquisita al prot. 5643 del del 19/04/2023, con la quale veniva evidenziata la necessità di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, ai sensi dell'art. 251 commi 1,3 e 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000n. 267, nonché di provvedere alla comunicazione degli atti alla commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali;

Visto l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere:

- alla rideterminazione dell'imposta di soggiorno;
- alla modifica del vigente regolamento dell'imposta di soggiorno;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertita con legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto l'art. 4 D. Lgs . 14/03/2011, n. 23, con il quale viene data la possibilità ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni di Comuni nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di €

5,00 per notte di soggiorno; il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali territoriali, oltre che i relativi servizi pubblici locali;

Atteso che con delibera di Consiglio n. 10 del del 09/02/2015 è stata istituita nel Comune di Petrosino l'imposta di soggiorno

Atteso che con delibera di Consiglio n. 11 del 09/02/2015 veniva approvato il regolamento con le relative tariffe;

Atteso altresì, che con delibera di Consiglio n. 21 del 29/03/2019 è stato modificato l'art. 6 del predetto regolamento stabilendo per ultimo l'imposta di soggiorno modulata come di seguito specificata:

Agriturismi bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie unità abitative ad uso turistico, ostelli per la gioventù residence ed aree di sosta, residenze turistiche 1, 2 3 stelle	TARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE, NEI LIMITI DEL REGOLAMENTO
Tutti	Euro 1,50
Strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea	
Tutti	Euro 0,50
Strutture alberghiere (hotel, villaggi, residenze turistiche-alberghiere, etc)	TARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE, NEI LIMITI DEL REGOLAMENTO
1/2 stelle	Euro 1,00
3/4/5 stelle	Euro 3,00

Ritenuto necessario, nel rispetto dell'art. 251 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, modificare le tariffe di cui alla tabella precedente, con la seguenti modalità:

- applicare la tariffazione massima disposta dall'art. 251, comma 1, del T.U.E.L. e le tariffe intermedie calcolate secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e alle categorie di appartenenza conformemente al disposto di cui all'art. 4 D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, e all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Ritenuto in particolar modo per le strutture alberghiere adottare il riferimento alla classificazione della struttura in "stelle" in luogo del prezzo effettivamente corrisposto per le seguenti ragioni:

è stato considerato legittimo dalla giurisprudenza amministrativa, in quanto la classificazione delle strutture ricettive in "stelle" alla quale l'imposta si correla, certamente evidenzia, anche per..comune esperienza, caratteristiche qualitative via via

crescenti delle strutture medesime cui è collegato un aumento del prezzo richiesto ai clienti, così che indirettamente l'imposta viene a porsi in rapporto di proporzionalità con il prezzo;

Visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- la legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 639 a 731
- l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il d.Lgs. n. 507/1993;
- Visto lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

- 5. Di rideterminare** la misura dell'imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 251 del D. Lgs n. 267/2000, applicando la tariffa massima prevista dall'art. 4 D. Lgs 14/03/201 n. 23, e dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, pari ad € 5,00 (cinque) per notte di soggiorno con riferimento agli alberghi a 5 stelle, e in misura inferiore alle varie strutture e tipologie ricettive, calcolate nel rispetto della gradualità in proporzione al prezzo applicato e alle categorie di appartenenza per come segue:

Strutture alberghiere (hotel, villaggi, residenze turistiche-alberghiere, etc)	TARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE, NEI LIMITI DEL REGOLAMENTO
1/2 stelle	Euro 2,50
3 stelle	Euro 3,00
4 stelle	Euro 4,00
5 stelle	Euro 5,00
Strutture extralberghiere (B&B, Affittacamere, Agriturismo, case vacanze, casa per ferie, etc)	
Tutte le tipologie	Euro 3,00
Strutture ricettive all'aria aperta	
Tutte le tipologie	Euro 2,50

- 6. Di dare atto** che le nuove tariffe e le modifiche regolamentari apportate decorreranno dalla data di pubblicazione della delibera;
- 7. Di disporre** che la presente deliberazione venga inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventerà esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. no 446 del 1997;

Originale informatico firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). La presente delibera è redatta tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati: Dott. Ing. Vincenzo Tumbarello

8. Di inviare la presente deliberazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 251, comma 6, del D. Lgs 267/2000, alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Aruba S.p.a. VITO LAUDICINA

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.**

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Li, 05-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAUDICINA VITO

Parere del Responsabile del Settore Ragioneria

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Li, 05-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAUDICINA VITO

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell' art. 186 dello ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE	IL VICE SEGRETARIO
Caradonna Leonardo	GIORDANO SEBASTIANA	COMUNALE
		GIANNONE MICHELA



COMUNE DI PETROSINO
PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO NEL COMUNE
DI PETROSINO

Articolo 1

Presupposto dell' imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), situati nel territorio comunale di Petrosino .
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Petrosino.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di sostituto d'imposta, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti passivi dell'imposta.

Articolo 3

Definizioni

1. Per gestore delle strutture ricettive si intendono tutti coloro i quali gestiscono a qualsiasi titolo le strutture definiti dal precedente articolo 1.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il decimo anno di età.
2. I proprietari di immobili che pagano l'IMU al Comune di Petrosino;

3. Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva come individuati dall'art. 1;
4. Gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
5. I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale o per emergenze ambientali;
6. I sacerdoti e le suore. Gli autisti dei pulman e gli accompagnatori turistici di gruppi organizzati;
7. Gli organizzatori degli eventi patrocinati dal Comune e gli ospiti dell'Amministrazione comunale che partecipano ad eventi;
8. I soggetti portatori di handicap che beneficiano dei requisiti previsti dalla legge 104/1992 e si trovano in situazione di gravità ex art. 3 comma 3° della medesima legge.

Le esenzioni di cui ai punti 3,4,5 e 8 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro e dalla competente ASP.

Articolo 5

Periodo di applicazione

1. L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 01/01 – 31/12 di ogni anno

Articolo 6

Misura dell' imposta

1. Con Delibera di Consiglio n. 23 del 10.05.2023 vengono rideterminate le tariffe giornaliere nel modo seguente :
2. l'imposta di soggiorno è pari ad € 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie.
3. Per strutture come aree di sosta (camper service) e di Euro 2.50
4. Residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 stelle e' pari a Euro 2.50
5. Residenze turistiche alberghiere e alberghi a 3 stelle e' pari a Euro 3.00;
6. Residenze turistiche alberghiere e alberghi a 4 stelle e' pari a Euro 4.00;
7. Residenze turistiche alberghiere e alberghi a 3 stelle e' pari a Euro 5.00;

8. Il versamento viene effettuato a persona fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

Articolo 7

Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara e comunica all'ufficio tributi del comune entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare e quindi entro il 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio di ogni anno, il numero dei pernottamenti imponibili ed esenti nel periodo considerato nonché i giorni di permanenza. I soggetti proprietari di unità abitative ammobiliate presentano all'ufficio tributi del comune apposita dichiarazione/comunicazione come da modulistica predisposta dal comune entro 48 ore dall'arrivo del turista, restando, comunque, obbligati alla dichiarazione/comunicazione riepilogativa prevista dal primo capoverso.
2. La dichiarazione/comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo P.E.C. – posta elettronica certificata, con allegata la ricevuta della contabile del bonifico relativo al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di riferimento.
3. I gestori delle strutture ricettive, al momento dell'incasso dell'Imposta di soggiorno sono obbligati ad emettere apposita ricevuta utilizzando gli appositi bollettari predisposti dal Comune. I predetti bollettari dovranno essere ritirati presso l'ufficio tributi del Comune e restituiti non appena esauriti e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
4. È facoltà dei gestori delle strutture ricettive che utilizzano software gestionali adeguare a proprie spese gli stessi in modo da potere emettere in modo automatizzato al momento dell'incasso dell'imposta di soggiorno apposita ricevuta d'incasso equivalente a quella contenuta negli appositi bollettari cartacei predisposti dal Comune. I dati contenuti nella ricevuta elaborata dal software gestionale dovranno essere trasmessi al comune con le stesse scadenze per la consegna dei bollettari cartacei. È obbligo dei gestori che si avvalgono della facoltà di utilizzare la ricevuta automatizzata di darne preventiva comunicazione scritta all'Ente.

Articolo 8

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al proprietario dell'unità abitativa. Quest'ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva, come individuato dal precedente art.2 effettuano i versamenti delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre e il 15 gennaio con bonifico bancario in favore del Comune di Petrosino specificandone il periodo di riferimento e le relative presenze.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della legge n° 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere compiuti dal gestore delle strutture ricettive entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta dal parte dell'Amministrazione comunale

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997, n° 471, n° 472 e n° 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.L.g.s. n° 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.L.g.s. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n° 689/1981.

Articolo 11

1. Con deliberazione di Giunta Municipale l'Ente designa un Funzionario Responsabile per l'applicazione del tributo, al quale è demandata la competenza ad emettere il processo verbale di constatazione e l'Ordinanza - Ingunzione previsti dall'articolo precedente. Il Funzionario responsabile per l'applicazione del tributo appone altresì il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione delle entrate non versate spontaneamente dai contribuenti.
2. Al responsabile di cui al comma 1° i contribuenti possono presentare, anche mediante P.E.C. richiesta di riesame in autotutela.
3. La nomina del Funzionario Responsabile viene comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento del imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro duemila/00.
3. Non si procede al rimborso del imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.L.g.s. n° 546/1992.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, limitatamente per l'anno 2015, si applicano a decorrere dal 1° Aprile.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento del imposta di soggiorno di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento si considerano regolarmente assolti se effettuati con prima decorrenza 15 giugno.
3. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della presente disciplina regolamentare nonchè al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento del imposta.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.